



COMPTON OFFICATO

27

6/11

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Oggetto  
concordato fall.  
usellum

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 23057/2005

PRIMA SEZIONE CIVILE

Cron. 27666

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep. 6883

- Dott. UGO VITRONE - Presidente - Ud. 29/11/2011
- Dott. RENATO RORDORF - Consigliere - PU
- Dott. VITTORIO RAGONESI - Rel. Consigliere -
- Dott. PIETRO CAMPANILE - Consigliere -
- Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

IL CASO.it

SENTENZA

sul ricorso 23057-2005 proposto da:

MINORE MARIANO, EDILTEK S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ANDREA SACCHI 3, presso l'avvocato BONITO GIUSEPPINA, rappresentati e difesi dall'avvocato CAVARRETTA MICHELE, giusta procura in calce al ricorso;

2011

3123

- ricorrenti -

contro

CURATELA FALLIMENTARE DI MARIANO MINORE, in persona del Curatore avv. MAURIZIO SINATRA, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA TACITO 23, presso gli avvocati MARCACCI BALESTRAZZI MASSIMO e NOBILI MAURIZIO, rappresentata e difesa dall'avvocato BOSCO BIAGIO, giusta procura in calce al controricorso;

**- controricorrente -**

avverso la sentenza n. 16/2005 del TRIBUNALE di TRAPANI, depositata il 19/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/11/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito, per la controricorrente, l'Avvocato BOSCO che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. ZENO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Svolgimento del processo

Minore Mariano, dichiarato fallito con sentenza del Tribunale di Trapani del 23/11/1992, veniva ammesso a concordato fallimentare giusta sentenza di omologazione dello stesso tribunale del 22 aprile 2003.

Con la predetta statuizione il collegio, nel disporre il pagamento delle spese di giustizia e dei creditori privilegiati per intero, nonché dei creditori chirografari nella misura del 40%, ammetteva l'intervento del terzo assuntore Ediltek s.r.l., prevedendo l'accollo cumulativo dei debiti fallimentari in capo al predetto assuntore.

A distanza di più di due anni dall'omologazione il curatore proponeva innanzi al tribunale di Trapani giudizio di risoluzione di concordato fallimentare ,ai sensi dell'art. 137 L.F., nei confronti del Minore deducendo che il fallito non aveva ancora dato adempimento agli obblighi contratti in seno alla proposta di concordato siccome approvata dal Tribunale.

Si costituiva il Minore, il quale opponeva che la ragione della mancata esecuzione del concordato va ricercata nell'accertata errata ammissione nello stato passivo decretata per il credito del Banco di Sicilia s.p.a, dal quale non erano stati sottratti dei versamenti effettuati



a deconto dell'esposizione debitoria del Minore anteriormente alla dichiarazione di fallimento.

Eccepiva in ogni caso e preliminarmente la decadenza dall'azione di risoluzione di cui all'art. 137 L.F. stante il decorso, a partire dal passaggio in giudicato della sentenza di omologazione (14/5/2003), del termine di sei mesi fissato in sentenza per l'ultimo pagamento stabilito nel concordato.

Il tribunale di Trapani , con sentenza depositata il 19.7.05 dichiarava risolto il concordato fallimentare e disponeva la riapertura della procedura fallimentare.

Avverso la detta sentenza ricorre per cassazione il Minore sulla base di due motivi cui resiste con controricorso il fallimento.

---

#### Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce l'erroneità della sentenza impugnata laddove questa ha ritenuto che non si fosse verificata alcuna decadenza dal termine perentorio stabilito dall'art 137 l.f. per chiedere la risoluzione del concordato.

Con il secondo motivo lamenta la mancata pronuncia del tribunale sulla domanda di annullamento del concordato proposta dal fallimento.

Il primo motivo è fondato.

Il Tribunale di Trapani ha pronunciato la risoluzione ritenendo che il termine decadenziale di cui all'art 137 l.f. cominciasse a decorrere solo dopo l'esaurimento delle operazioni di liquidazione .

Tale assunto è erroneo alla luce della giurisprudenza di questa Corte che ha già avuto occasione di precisare che solo nel caso in cui non sia stata fissata, nel concordato , la data di scadenza dell'ultimo pagamento, costituente, ai sensi degli artt 137 e 186 legge fall, il *dies a quo* della decorrenza del termine annuale entro cui può richiedersi la risoluzione del concordato, questo termine decorre dall'esaurimento delle operazioni di liquidazione, che si compiono non soltanto con la vendita dei beni dell'imprenditore, nonché con la predisposizione e comunicazione del piano di riparto, ma anche con gli effettivi pagamenti, compresi quelli conseguenti ad eventuali sopravvenienze attive.( Cass 2423/74).

Nel caso di specie la sentenza di omologazione è passata in giudicato il 14.5.03 per cui, avendo la sentenza di omologazione stabilito che l'ultimo pagamento doveva avvenire entro sei mesi dal detto passaggio in giudicato, lo stesso doveva essere effettuato entro il 14.11.03 con la conseguenza che la richiesta di risoluzione doveva essere proposta entro il 14.11.04 mentre, invece, la stessa è stata presentata il 10.5.05




Tale tardiva presentazione oltre l'anno dalla scadenza del termine rende ininfluyente dirimere la questione sulla quale esiste un antico contrasto di giurisprudenza di questa Corte e, cioè, se la disposizione dell'art. 137 della legge fallimentare secondo cui, qualora la domanda di risoluzione del concordato fallimentare sia stata tempestivamente proposta nel termine di cui all'art 137 l.f. , retroagendo la pronuncia di accoglimento alla data della domanda, l'azione deve ritenersi ritualmente proposta e la risoluzione validamente pronunciata, anche se, nel corso del procedimento volto alla dichiarazione della risoluzione , venga a scadere il termine di un anno dalla scadenza dell'ultimo pagamento stabilito nel concordato.( Cass 2103/73, oppure se per l'osservanza del menzionato termine di decadenza, deve aversi riguardo unicamente alla pronuncia del provvedimento di risoluzione, con la conseguenza che questo non può essere adottato dopo la sua scadenza, ancorché la relativa domanda sia stata anteriormente proposta. ( Cass .9118/87).

Nel caso di specie infatti non solo la pronuncia di risoluzione è intervenuta dopo la scadenza del termine di cui all'art 137 l.f. , ma anche la domanda di risoluzione è stata proposta dopo tale termine.

Il secondo motivo è assorbito.

Il ricorso va quindi accolto nei termini di cui sopra e la sentenza



impugnata va conseguentemente cassata. Sussistendo i presupposti di cui all'art 384 cpc la causa può essere decisa nel merito con rigetto della domanda di risoluzione del concordato.

Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese di giudizio.

PQM

Accoglie il primo motivo del ricorso assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e , decidendo nel merito, rigetta la domanda di risoluzione del concordato. Condanna il fallimento di Mariano Minore al pagamento delle spese di questo giudizio liquidate in euro 1500,00 per onorari oltre euro 200,00 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge, nonché alle spese di giudizio di merito liquidate in euro 1000,00 per onorari, euro 400,00 per diritti ed euro 50,00 per spese oltre spese generali ed accessori di legge.

Roma 10.2.11

Il Cons.est

Il Presidente

*M. V. Minore*

Depositato in Cancelleria

# 207/11.C. 2011

CANCELLIERE  
Aldo Minore